

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 novembre 2023, n. 0187/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati a sostenere e valorizzare la figura del mediatore culturale e disposizioni per l'Elenco regionale dei mediatori culturali, in attuazione degli articoli 12 e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione).

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 2, DELLA LEGGE

- Art. 3 Soggetti richiedenti
- Art. 4 Partenariato
- Art. 5 Progetti ammissibili
- Art. 6 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 7 Spese ammissibili
- Art. 8 Spese non ammissibili
- Art. 9 Documentazione della spesa
- Art. 10 Documentazione comprovante la realizzazione del progetto
- Art. 11 Ammontare dei contributi
- Art. 12 Presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione
- Art. 13 Cause di inammissibilità delle domande
- Art. 14 Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 15 Istruttoria delle domande
- Art. 16 Commissione di valutazione
- Art. 17 Criteri di valutazione e di priorità dei progetti
- Art. 18 Graduatoria dei progetti ammissibili
- Art. 19 Concessione ed erogazione anticipata dei contributi
- Art. 20 Rendicontazione della spesa e relativa documentazione
- Art. 21 Presentazione della rendicontazione
- Art. 22 Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo
- Art. 23 Rideterminazione del contributo
- Art. 24 Obblighi del beneficiario
- Art. 25 Variazioni del progetto
- Art. 26 Revoca del decreto di concessione

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELENCO REGIONALE DEI MEDIATORI CULTURALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 12, COMMA 12, DELLA LEGGE

- Art. 27 Modalità d'iscrizione all'elenco
- Art. 28 Procedimento
- Art. 29 Inammissibilità della domanda
- Art. 30 Tenuta dell'elenco
- Art. 31 Mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento dell'elenco
- Art. 32 Cancellazione dell'iscrizione
- Art. 33 Pubblicazione e consultazione

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 Norma di rinvio
- Art. 35 Entrata in vigore

Allegato A Criteri di selezione dei progetti

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 12 e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), di seguito legge, detta disposizioni in materia di:

- a) concessione di contributi per formazione, aggiornamento e qualificazione della figura del mediatore culturale, previa procedura valutativa a graduatoria delle domande;
- b) Elenco regionale dei mediatori culturali, di seguito denominato elenco.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) esperienza nel settore di riferimento: partecipazione, in qualità di capofila o partner, ad almeno due iniziative, realizzate nell'arco dei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda, connesse al tema specifico oggetto del contributo. Per i progetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), tali iniziative riguardano la formazione per mediatori culturali, per i progetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) le iniziative riguardano l'organizzazione e realizzazione di servizi di mediazione culturale;
- b) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA
2, DELLA LEGGE

Art. 3
(Soggetti richiedenti)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici;
- b) enti del Terzo Settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6

giugno 2016 n. 106) ed altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, che abbiano tra gli scopi statutari l'organizzazione e la realizzazione di servizi di mediazione culturale, o di servizi rivolti agli immigrati, o di attività formative.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato, come descritto all'articolo 4.

3. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

4. Lo stesso soggetto, singolarmente o in qualità di capofila di partenariato, può presentare la domanda di contributo per le medesime attività di cui all'articolo 5, una sola volta nell'anno solare di riferimento.

Art. 4

(Partenariato)

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

2. Ciascuno dei partner può fornire un apporto in termini di servizi, di logistica o di personale.

3. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di cinque partner.

Art. 5

(Progetti ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali che prevedono una o più delle seguenti attività:

- a) formazione professionale di nuovi mediatori culturali nelle materie di competenza;
- b) aggiornamento professionale dei mediatori culturali già operanti tramite attività di formazione continua;
- c) qualificazione del servizio di mediazione culturale tramite attività di informazione mirata e la realizzazione di specifici strumenti atti ad agevolare l'inserimento dei mediatori culturali presso i servizi pubblici e privati dedicati alle persone immigrate.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1, lettere a) e b), prevedono rispettivamente una durata di cento e dieci ore, all'avvio un numero minimo di dieci e cinque iscritti e il rilascio di un titolo attestante la frequenza per coloro che hanno frequentato almeno il 70 per cento

della durata di ciascun percorso formativo. A fronte di documentate esigenze, il Servizio può autorizzare l'avvio di percorsi formativi con un numero minore di iscritti.

3. I progetti di cui al comma 1 si svolgono nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 6

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:
- a) è relativa al progetto finanziato;
 - b) è generata durante il periodo di durata del progetto e pagata entro il termine di presentazione del rendiconto.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, sostenute dalla data di presentazione della domanda di contributo alla data di presentazione del rendiconto:

- a) spese di personale relative al progetto finanziato: per docenti, relatori, studiosi, personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario;
- b) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, pubblicazioni o atti di convegni, distribuzione e affissione di locandine e manifesti, spese di pubblicità;
- c) spese per la gestione di spazi relativi al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per laboratori o per altre attività funzionali al progetto; spese per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli eventi o per le altre attività;
- d) spese per libri e piccole attrezzature;
- e) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario ovvero sostenute direttamente dal soggetto beneficiario a favore del personale, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario;
- f) spese per compensi ad altri soggetti per prestazioni fornite da consulenti esterni e da fornitori di servizi.

2. Le spese sostenute di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del contributo.

Art. 8

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, doni e omaggi;
- g) spese di rappresentanza.

Art. 9

(Documentazione della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

2. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalla busta paga e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24.

3. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 10

(Documentazione comprovante la realizzazione del progetto)

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio competente in materia di immigrazione, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, registri delle presenze e delle attività, rassegne stampa, pubblicazioni, video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 11

(Ammontare dei contributi)

1. Gli importi concedibili per le iniziative progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), sono calcolati in base al numero di corsi proposti, assumendo per ciascun corso un costo orario massimo omnicomprendivo di 139,00 euro.

2. Gli importi concedibili per le iniziative progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono compresi fra 5.000,00 euro e 15.000,00 euro.

3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.

Art. 12

(Presentazione della domanda di contributo e relativa documentazione)

1. La domanda, sottoscritta digitalmente, è redatta attraverso l'utilizzo della modulistica adottata con decreto dal Direttore competente o suo delegato, è presentata, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, al Servizio competente in materia di immigrazione, di seguito Servizio.

2. In caso di invio di più domande relative alla stessa iniziativa progettuale è ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) il preventivo di spesa che indichi le spese relative alle attività che si intendono realizzare, nonché il relativo contributo richiesto;
- b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei punteggi valutativi;
- c) il cronoprogramma delle attività progettuali;
- d) l'eventuale accordo di partenariato sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partner.

Art. 13

(Cause di inammissibilità delle domande)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate oltre il termine di scadenza;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3;
- c) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 12, comma 1;
- d) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
- e) prive della documentazione indicata all'articolo 12, comma 3, lettere a) e b);
- f) relativamente alle quali non sia prodotta, entro i termini di cui all'articolo 15, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 14

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Art. 15
(Istruttoria delle domande)

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse e la sussistenza dei requisiti.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

3. Non viene richiesta alcuna integrazione:

- a) qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a) e b);
- b) qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio relativo ad un criterio di valutazione.

Art. 16
(Commissione di valutazione)

1. I progetti di cui all'articolo 5 risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria, vengono valutati da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore competente in materia di immigrazione. La Commissione è composta dal Direttore competente in materia di immigrazione o suo delegato con funzioni di Presidente, e da due dipendenti del Servizio con esperienza almeno quinquennale, individuati dal Direttore competente in materia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche solo potenziali, in capo agli stessi.

2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal Presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di immigrazione, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

3. La commissione di valutazione attribuisce i punteggi relativi ai criteri di cui all'allegato A al presente regolamento sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.

Art. 17
(Criteri di valutazione e di priorità dei progetti)

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nell'allegato A al presente regolamento i criteri di valutazione dei progetti e i rispettivi punteggi.

2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dal punteggio conseguito nel criterio "Qualità della proposta progettuale" e, in secondo ordine, dalla data di presentazione delle domande.

Art. 18

(Graduatoria dei progetti ammissibili)

1. Con decreto emanato dal Direttore competente in materia di immigrazione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alle attività in materia di immigrazione.

2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine, il contributo si intende accettato.

Art. 19

(Concessione ed erogazione anticipata dei contributi)

1. I contributi sono concessi entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 70 per cento del contributo concesso. Nel caso in cui i beneficiari siano imprese si applica l'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

2. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore competente in materia di immigrazione e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di approvazione dello scorrimento della graduatoria.

Art. 20

(Rendicontazione della spesa e relativa documentazione)

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sottoscritta digitalmente, è presentata ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la relazione riepilogativa del progetto realizzato.

Art. 21

(Presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario, è presentata al Servizio ed è inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it, entro il termine stabilito nel decreto di concessione del contributo. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta su richiesta motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

Art. 22

(Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo.

3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, la rendicontazione è approvata entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 23

(Rideterminazione del contributo)

1. Il contributo è rideterminato qualora, in sede di rendicontazione, emerga che la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.

Art. 24

(Obblighi del beneficiario)

1. I beneficiari sono tenuti a:
- a) apporre il logo della Regione sul materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
 - b) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario;
 - c) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato.

Art. 25
(Variazioni del progetto)

1. In fase di attuazione, su richiesta del soggetto beneficiario, possono essere autorizzate dal Servizio modifiche al progetto finanziato. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte non mutino la sostanza del progetto.

2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 comportino una sostanziale modifica del progetto originario, il Servizio competente può rigettare l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria, pena la revoca e restituzione del contributo erogato.

Art. 26
(Revoca del decreto di concessione)

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
- a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 21, commi 1 o 2;
 - c) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo 22, comma 2;
 - d) progetto realizzato diverso da quello presentato, ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELENCO REGIONALE DEI MEDIATORI CULTURALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 12, COMMA 12, DELLA LEGGE

Art. 27
(Modalità d'iscrizione all'elenco)

1. La domanda di iscrizione all'elenco è redatta attraverso l'utilizzo della modulistica adottata con decreto dal Direttore competente o suo delegato ed è presentata al Servizio competente in materia di immigrazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it o con modalità telematica.

2. In caso di invio di più domande relative alla stessa iscrizione è ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, commi 6, 7, 8 e 9 della legge;
- b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. La validità dei titoli di studio conseguiti all'estero è certificata da una dichiarazione di valore redatta in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero competente per territorio.

Art. 28 (Procedimento)

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificando la completezza e la regolarità delle stesse e la sussistenza dei requisiti, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Eventuali integrazioni e chiarimenti ai fini istruttori sono richiesti assegnando il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della documentazione; trascorso inutilmente tale termine, la domanda viene dichiarata inammissibile.

3. L'iscrizione è disposta con decreto del direttore competente in materia di immigrazione o suo delegato.

4. Il procedimento d'iscrizione si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 29 (Inammissibilità della domanda)

1. Sono inammissibili le domande:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 12, comma 6, della legge;
- b) prive di sottoscrizione;

- c) redatte su modelli diversi da quelli adottati;
- d) presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 27, comma 1;
- e) prive della documentazione indicata all'articolo 27, comma 3;
- f) relativamente alle quali non sia prodotta, entro i termini di cui all'articolo 28, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 30
(Tenuta dell'elenco)

1. L'elenco è tenuto con modalità telematica presso il Servizio competente in materia di immigrazione.

2. L'elenco, per ciascun mediatore culturale, riporta il numero d'iscrizione, i dati anagrafici, le lingue conosciute, gli ambiti di esperienza lavorativa, l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico.

Art. 31
(Mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento dell'elenco)

1. Il mantenimento dell'iscrizione all'elenco è subordinato al permanere del possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione e alla frequenza con esito positivo delle attività formative o di aggiornamento promosse o organizzate con cadenza annuale dal Servizio competente, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, della legge.

2. Il Servizio provvede d'ufficio all'aggiornamento dell'elenco entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 32
(Cancellazione dell'iscrizione)

1. Sono cause di cancellazione dell'iscrizione all'elenco:

- a) richiesta del soggetto interessato;
- b) perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- c) non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all'elenco;
- d) mancata frequenza delle attività formative o di aggiornamento di cui all'articolo 12, comma 10, della legge.

2. La cancellazione è disposta con decreto del direttore competente in materia di immigrazione o suo delegato.

Art. 33
(Pubblicazione)

1. L'elenco è pubblicato sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle norme in vigore sul trattamento dei dati personali.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 35
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
 (RIFERITO AGLI ARTICOLI 16 e 17)
 CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

CRITERI GENERALI

n	Descrizione criterio	punteggio
1	<p>Partenariato Capacità del soggetto proponente di coinvolgere altri soggetti nella realizzazione delle attività in qualità di partner</p> <p>0 punti: nessun soggetto partner; 1 punti: un soggetto partner; 2 punti: due soggetti partner; 3 punti: oltre tre soggetti partner.</p>	0 - 3
2	<p>Qualità della proposta progettuale Chiara definizione degli obiettivi in relazione ai destinatari, indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi di progetto e relativo cronoprogramma delle attività con riferimento ad ogni intervento</p> <p>0 punto: scarsa; 4 punti: sufficiente; 8 punti: buona; 12 punti: discreta; 16 punti: ottima;</p>	0 – 16
3	<p>Preventivo di spesa Coerenza fra il budget di progetto e le attività previste</p> <p>0 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 4 punti: buona; 6 punti: discreta; 8 punti: ottima;</p>	0 – 8
4	<p>Gruppo di lavoro Composizione del gruppo di lavoro: competenze delle figure professionali coinvolte funzionali alla realizzazione del progetto</p> <p>1 punto: scarsa; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 4 punti: discreta;</p>	1 - 5

	5 punti: ottima	
5	<p>Prodotti Produzione di output del progetto (in particolare materiali multimediali, grafici), nonché loro fruibilità all'esterno</p> <p>0 punti: nessun output; 1 punto: sufficiente; 2 punti discreta; 3 punti ottima.</p>	0 - 3
6	<p>Complementarietà Descrizione degli interventi che favoriscono la complementarietà con opportunità disponibili a livello territoriale</p> <p>0 punti: nessuna complementarietà; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 5 punti ottima.</p>	0 - 5
7	<p>Innovatività Innovazione della proposta progettuale (metodologie impiegate, tipologie di attività realizzate, strumenti adottati)</p> <p>0 punti: nessuna innovatività; 1 punto: sufficiente; 2 punti: discreta; 3 punti: buona.</p>	0 - 3
8	<p>Replicabilità Descrizione degli interventi che favoriscono la replicabilità a livello territoriale</p> <p>0 punti: nessuna replicabilità; 2 punti: sufficiente; 3 punti: buona; 5 punti ottima</p>	0 - 5
	TOTALE	48

CRITERI SPECIFICI

N	Descrizione criterio
1	<p>a) formazione professionale di nuovi mediatori culturali nelle materie di competenza</p> <p>a1. Contenuto del programma di formazione: valuta se il programma copre in modo completo le materie di competenza richieste</p> <p>2 punti: Il programma copre in modo approfondito le materie di competenza. 1 punto: Il programma copre in modo adeguato le materie ma potrebbe essere migliorato in alcuni punti.</p> <p>a2. Valutazione dell'apprendimento: valuta i metodi di valutazione dell'apprendimento, tra cui test e valutazioni pratiche, per misurare il progresso dei partecipanti</p> <p>2 punti: Sono utilizzati metodi di valutazione diversificati ed efficaci. 1 punto: Sono utilizzati metodi di valutazione adeguati ma potrebbero essere ampliati o migliorati.</p> <p>a3. Soddisfazione dei partecipanti: valuta se la proposta include una strategia per raccogliere feedback e misurare la soddisfazione dei partecipanti</p> <p>2 punti: La proposta include un piano completo e dettagliato per la misurazione della soddisfazione dei partecipanti, con chiari obiettivi, metodologie di raccolta dati, tempi e responsabilità ben definiti. 1 punto: La proposta menziona la misurazione della soddisfazione dei partecipanti, ma mancano dettagli significativi sul come verrà condotta la raccolta dei feedback.</p>
2	<p>b) aggiornamento professionale dei mediatori culturali già operanti tramite attività di formazione continua</p> <p>b1. Contenuto e rilevanza del programma di formazione continua: valutare la completezza e la pertinenza del programma di formazione continua rispetto alle esigenze e alle sfide attuali dei mediatori culturali;</p> <p>2 punti: Il programma di formazione continua è completo, altamente rilevante e affronta in modo approfondito le esigenze e le sfide attuali dei mediatori culturali. 1 punto: Il programma è abbastanza rilevante ma ha alcune lacune nelle materie affrontate rispetto alle esigenze attuali dei mediatori culturali.</p> <p>b2. Metodi di valutazione dell'apprendimento: valutare i metodi utilizzati per misurare il progresso e l'apprendimento dei mediatori culturali durante il programma di formazione continua;</p> <p>2 punti: i metodi di valutazione dell'apprendimento sono diversificati, altamente efficaci e forniscono una misurazione accurata del progresso dei mediatori culturali. 1 punto: i metodi di valutazione sono adeguati ma possono beneficiare di una maggiore diversificazione o miglioramenti.</p> <p>b3. Coinvolgimento e partecipazione attiva dei mediatori culturali: valutare il coinvolgimento attivo dei mediatori culturali nell'attività di formazione continua;</p>

	<p>2 punti: I mediatori culturali sono fortemente coinvolti nella progettazione e nell'attuazione del programma di formazione continua, contribuendo attivamente con le proprie esperienze e conoscenze.</p> <p>1 punto: I mediatori culturali sono coinvolti in modo adeguato, ma il coinvolgimento attivo può essere migliorato.</p>
3	<p>c) qualificare il servizio di mediazione culturale tramite attività di informazione mirata e la realizzazione di specifici strumenti atti ad agevolare l'inserimento dei mediatori culturali presso i servizi pubblici e privati dedicati alle persone immigrate</p> <p>c1. Sviluppo e Implementazione di strumenti specifici: valutare se il progetto prevede lo sviluppo e l'implementazione di strumenti specifici, come guide, manuali, o risorse online, che agevolano l'inserimento dei mediatori culturali presso i servizi dedicati alle persone immigrate.</p> <p>2 punti: Il progetto sviluppa e implementa strumenti specifici altamente efficaci che dimostrano un notevole impatto positivo sull'inserimento dei mediatori culturali presso i servizi dedicati alle persone immigrate.</p> <p>1 punto: Il progetto sviluppa e implementa strumenti specifici efficaci che contribuiscono significativamente all'agevolazione dell'inserimento dei mediatori culturali nei servizi.</p> <p>c2. Attività di informazione mirata: valutare se sono previste attività mirate di informazione per i potenziali utilizzatori dei servizi di mediazione culturale</p> <p>2 punti: Il progetto conduce attività di informazione altamente mirate che raggiungono con successo il pubblico target e generano un notevole aumento nella qualità dei servizi di mediazione culturale.</p> <p>1 punto: Il progetto conduce attività di informazione mirate efficaci che raggiungono il pubblico target e contribuiscono significativamente all'aumento della qualità dei servizi di mediazione culturale.</p> <p>c3. Valutazione dell'impatto sociale ed economico: valutare l'effetto complessivo del progetto sull'integrazione e l'accesso ai servizi per le persone immigrate.</p> <p>2 punti: Il progetto ha un impatto significativo sia dal punto di vista sociale che economico, migliorando notevolmente l'integrazione e l'accesso ai servizi per le persone immigrate e generando benefici economici evidenti.</p> <p>1 punto: Il progetto ha un impatto positivo sia dal punto di vista sociale che economico, migliorando l'integrazione e l'accesso ai servizi per le persone immigrate e generando benefici economici notevoli.</p>